

NOTIZIARIO

n.

12

2024

FINANZIAMENTI SOCI: LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Analisi della disciplina dei finanziamenti soci, alla luce degli orientamenti espressi da Agenzia delle
Entrate e Giurisprudenza di merito

NUOVI MASSIMALI PER AIUTI DE MINIMIS

Analisi delle principali novità

START-UP INNOVATIVE E VANTAGGI FISCALI

Approfondimento sulla disciplina generale e sui vantaggi fiscali delle start-up innovative

NOTIZIE FLASH**ESPERTI INNOVAZIONE: ALBO AGGIORNATO 2024**

Il Ministero dello sviluppo economico aveva **costituito**, con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016, **l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica**.

Si tratta di soggetti con **specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo** che il Ministero può incaricare per valutazioni e perizie riguardanti progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi dell'art. 14 della Legge 46/1992, e di quelli a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. Si ricorda che le domande possono essere inviate con il modello disponibile sul [sito ministeriale](#).

Con il [decreto del 26 marzo 2024](#), il Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex MISE) annuncia l'inserimento dei 40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023 e per i quali è stata confermata la sussistenza dei requisiti.

FINANZIAMENTI SOCI E LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

È sempre più diffusa la prassi delle società di far ricorso ad **apporti da parte dei soci** per far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Di seguito, appare utile soffermarci sulla **disciplina dei finanziamenti soci**, con particolare riguardo ai **profili fiscali** rilevanti ai fini delle imposte dirette, alla luce degli orientamenti espressi da Agenzia delle Entrate e giurisprudenza di merito.

FINANZIAMENTI SOCI: LA DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE					
PREMESSA	<p>In un contesto macroeconomico segnato dall'impennata dei tassi di finanziamento, nonché da una stretta all'erogazione del credito, non stupisce che molti soci possano essere spinti a finanziare direttamente la propria società.</p> <p>A riguardo occorre precisare che i versamenti effettuati dai soci alla società partecipata possono essere suddivisi in due categorie:</p> <table border="1"> <tr> <td>versamenti effettuati a titolo definitivo</td> <td>in conto capitale o a fondo perduto, da rilevare contabilmente in una riserva patrimoniale opportunamente denominata in funzione della specifica destinazione dell'apporto¹</td> </tr> <tr> <td>versamenti effettuati a titolo di mutuo</td> <td>ossia somme da restituire al socio, con la possibilità di prevedere o meno la maturazione dei relativi interessi. L'ordinamento italiano prevede una presunzione di fruttuosità per queste situazioni, comunque superabile, a determinate condizioni</td> </tr> </table> <p>Nella trattazione che segue, ci concentreremo solo sulla seconda tipologia di versamento, analizzando le diverse conseguenze, sotto il profilo dell'imposizione diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia in capo alla società, che si trovasse eventualmente a corrispondere i relativi interessi; ◆ sia in capo al socio, che si trovasse a percepire tali componenti finanziarie 	versamenti effettuati a titolo definitivo	in conto capitale o a fondo perduto, da rilevare contabilmente in una riserva patrimoniale opportunamente denominata in funzione della specifica destinazione dell'apporto ¹	versamenti effettuati a titolo di mutuo	ossia somme da restituire al socio, con la possibilità di prevedere o meno la maturazione dei relativi interessi. L'ordinamento italiano prevede una presunzione di fruttuosità per queste situazioni, comunque superabile, a determinate condizioni
	versamenti effettuati a titolo definitivo	in conto capitale o a fondo perduto, da rilevare contabilmente in una riserva patrimoniale opportunamente denominata in funzione della specifica destinazione dell'apporto ¹			
versamenti effettuati a titolo di mutuo	ossia somme da restituire al socio, con la possibilità di prevedere o meno la maturazione dei relativi interessi. L'ordinamento italiano prevede una presunzione di fruttuosità per queste situazioni, comunque superabile, a determinate condizioni				
INTERESSI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ FINANZIATA	<p>Gli interessi passivi sostenuti dalla società finanziata, costituiscono una componente negativa che risulta deducibile dal reddito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i contribuenti IRPEF imprenditori, applicando il pro-rata², in relazione agli interessi passivi inerenti all'impresa; 				

¹ OIC 28.

² ex art. 61, comma 1 del Tuir.

- ◆ **per i soggetti passivi IRES**, applicando le specifiche limitazioni previste dalla norma di riferimento³.

Senza entrare nel merito delle modalità di computo del Reddito Operativo Lordo (ROL) fiscale, è solo il caso di ricordare che la norma prevede:

- ◆ **un meccanismo generale** per il calcolo degli interessi passivi deducibili per i soggetti IRES non esercenti attività finanziaria, nel limite **del 30% del ROL**;
- ◆ **un regime specifico che limita al 96%** la deduzione degli interessi passivi per le banche, le assicurazioni ed i soggetti finanziari;
- ◆ **fino al 2018**, il Rol si determinava sulla base dei dati del conto economico, prescindendo dalla loro rilevanza fiscale. Dal 2019⁴ si è passati ad una quantificazione delle voci del Rol secondo gli importi fiscali.



Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei finanziamenti soci **valutati al costo ammortizzato** è pari al **valore attuale dei flussi finanziari futuri**, scontati al tasso di interesse effettivo.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di **flussi finanziari futuri** (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve **rettificare il valore contabile del debito** per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della



stima dei flussi finanziari, **attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo** calcolato in sede di rilevazione iniziale.

Sotto il profilo contabile, **la differenza** tra:



- ◆ **il valore attuale rideterminato del debito** alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri,
- ◆ **il suo precedente valore contabile** alla stessa data,

è **rilevata a conto economico** negli oneri o nei proventi finanziari, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto **non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura** e quindi un diverso trattamento contabile⁵.

³ Art. 96 del TUIR.

⁴ A seguito delle modifiche del D.lgs. 142/2018.

⁵ OIC 19.

	<p>Tali componenti finanziarie concorrono, quindi, alla formazione del reddito imponibile secondo le disposizioni sopracitate⁶.</p>				
<p>PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITÀ E COME SUPERARLA</p>	<p>In tema di imposte sui redditi, apposita norma⁷ con funzione antielusiva, prevede una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria.</p> <p> In aggiunta, qualora non definita per iscritto, la norma⁸ presume che la misura e le scadenze degli interessi siano pari al tasso di interesse legale, per l'ammontare maturato nel periodo di imposta.</p> <p>Quanto alle modalità con cui fornire tale prova contraria, in mancanza di stringenti vincoli normativi, si possono considerare due principali orientamenti:</p> <table border="1" data-bbox="411 909 1417 1196"> <tr> <td data-bbox="411 909 485 1099">1)</td> <td data-bbox="493 909 1417 1099">una prima linea di pensiero ritiene che sia sufficiente riuscire a dimostrare la volontà delle parti, con qualsiasi modalità adatta a farlo: delibera assembleare, delibera dell'organo amministrativo, scrittura privata, atto pubblico, scambio di posta elettronica preferibilmente certificata, e similari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1111 485 1196">2)</td> <td data-bbox="493 1111 1417 1196">un secondo orientamento, più prudente, ritiene necessario un atto scritto tra le parti con data certa</td> </tr> </table>	1)	una prima linea di pensiero ritiene che sia sufficiente riuscire a dimostrare la volontà delle parti, con qualsiasi modalità adatta a farlo : delibera assembleare, delibera dell'organo amministrativo, scrittura privata, atto pubblico, scambio di posta elettronica preferibilmente certificata, e similari	2)	un secondo orientamento , più prudente, ritiene necessario un atto scritto tra le parti con data certa
1)	una prima linea di pensiero ritiene che sia sufficiente riuscire a dimostrare la volontà delle parti, con qualsiasi modalità adatta a farlo : delibera assembleare, delibera dell'organo amministrativo, scrittura privata, atto pubblico, scambio di posta elettronica preferibilmente certificata, e similari				
2)	un secondo orientamento , più prudente, ritiene necessario un atto scritto tra le parti con data certa				
<p>IL TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOCIO</p>	<p>Nel caso in cui il socio finanziatore sia una persona fisica, non imprenditore, gli interessi si considerano percepiti secondo le scadenze e il tasso di interesse stabiliti dalle parti.</p> <p> In assenza di previsione contrattuale, gli interessi si considereranno maturati al termine di ogni anno e secondo il tasso legale⁹.</p> <p>Tali interessi, da un punto di vista fiscale, costituiranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un reddito imponibile come redditi da capitale¹⁰; ◆ in base alle scadenze maturate e a prescindere dal reale percepimento. <p>Per i soci IRES o IRPEF imprenditori, gli interessi derivanti dal finanziamento sono</p>				



⁶ Art. 96 del Tuir per i soggetti IRES e art. 61 del Tuir per i soggetti IRPEF.

⁷ Articolo 46 del Tuir prevede.

⁸ Art. 45, comma 1 e art. 89, comma 5 del Tuir.

⁹ Art. 54 del Tuir.

¹⁰ Art. 44, comma 1, lettera a) del Tuir.

	<p>imponibili come redditi d'impresa, secondo il principio della competenza economica.</p> <p>Il principio di derivazione rafforzata si applica anche in relazione ai soci finanziatori, per i quali assumono rilevanza fiscale sia i differenziali di prima iscrizione, sia i maggiori interessi passivi (interessi attivi) iscritti in bilancio in applicazione del metodo del costo ammortizzato.</p>
<p>APPLICAZIONE DELLA RITENUTA</p>	<p>La società finanziata, alla scadenza maturata, a prescindere dall'effettivo versamento dell'interesse al socio finanziatore residente in Italia, dovrà applicare una ritenuta a titolo d'acconto del 26%¹¹, non solo nell'ipotesi in cui la corresponsione degli interessi sia effettivamente dovuta, ma anche quando sia soltanto presunta dalla legge¹².</p> <p> L'applicazione della ritenuta non è dovuta se il socio percettore agisce nell'ambito dell'attività d'impresa¹³.</p> <p>Qualora la corresponsione riguardi un soggetto non residente, la ritenuta deve essere applicata a titolo d'imposta, ma potrebbe essere possibile ridurne la misura, applicando la convenzione internazionale di riferimento¹⁴.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <pre> graph LR A[VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 26% A TITOLO D'ACCONTO SUGLI INTERESSI MATURATI (ANCHE SE NON CORRISPOSTI AL FINANZIATORE)] --> B[ENTRO IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA] </pre> </div> <p>La società finanziata:</p>

¹¹ In base all'art. 26, comma 5 del D.P.R. 600/1973.

¹² Cfr. Cassazione n. 15869/2009.

¹³ Cfr. Cassazione n. 19793/2017.

¹⁴ Circolare n. 47 del 02.11.2005.

- ◆ deve predisporre una **certificazione in forma libera**, recante l'ammontare delle somme corrisposte – al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti – e delle ritenute operate;
- ◆ esporrà sul **Modello 770** i dati del socio percepente gli interessi, indicando nel **quadro SF** gli interessi totali, la ritenuta e il netto; questi dati saranno poi da riepilogare nel **quadro ST** dello stesso modello.

NUOVI MASSIMALI PER GLI AIUTI DE MINIMIS

Con **due nuovi regolamenti de minimis**, entrati in vigore **dal 1° gennaio 2024** fino al 31.12.2030, sono stati **innalzati i massimali previsti**, per i relativi aiuti (di cui al regolamento generale) che un'**impresa unica** può ricevere nell'**arco di tre anni** da uno Stato membro, **da 200.000 euro a 300.000 euro**. Sono stati, inoltre, modificati i criteri di calcolo del triennio di monitoraggio.

Nella scheda analizziamo le principali novità.

NUOVI MASSIMALI PER GLI AIUTI DE MINIMIS	
PREMESSA	<p>In linea generale, con il termine “<i>aiuti de minimis</i>” si fa riferimento agli aiuti di “modesta entità”, esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, poiché non incidenti sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.</p> <p>I Regolamenti <i>de minimis</i> sostanzialmente permettono agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.</p> <p>Nello specifico, due regolamenti¹⁵, in vigore dal 01.01.2024 fino al 31.12.2030, hanno sostituito i regolamenti precedenti¹⁶, che hanno validità, invece, fino al 31.12.2023.</p> <p>I due recenti regolamenti prevedono l'incremento dei massimali di aiuto per impresa unica. Viene infatti stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un massimale di 300.000 euro per gli aiuti de minimis (di cui al regolamento generale), ◆ un massimale di 750.000 euro per gli aiuti de minimis SIEG. <p>Tra le novità di maggior rilievo si segnalano anche alcune modifiche alle modalità di calcolo dei massimali di aiuto, all'ambito di applicazione e agli obblighi di trasparenza.</p>

¹⁵ Il regolamento *de minimis* n. 2023/2831 e il regolamento sugli aiuti *de minimis* per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) n. 2023/2832.

¹⁶ I due regolamenti sostituiscono il regolamento *de minimis* n. 1407/2013 e il regolamento *de minimis* SIEG n. 360/2012.

NUOVI MASSIMALI

La Commissione UE ha ritenuto opportuno **umentare da 200.000 a 300.000 euro il massimale** per gli aiuti “*de minimis*” che **un'unica impresa** può ricevere **nell'arco di tre anni** da uno Stato membro.

Questo nuovo massimale, di fatto, **tiene conto dell'inflazione** osservata dal 2013 (data dell'entrata in vigore del regolamento *de minimis* originario) ad oggi e degli sviluppi che si prevedono durante il periodo di validità del presente regolamento.

I nuovi massimali si applicano agli **aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore**, ad **eccezione dei seguenti aiuti**:

- ◆ aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- ◆ aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- ◆ aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- ◆ aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - ✓ qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ✓ qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- ◆ aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- ◆ aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Il nuovo **regolamento “de minimis” SIEG**, invece, aumenta la soglia *de minimis* SIEG **da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni**. La soglia più

alta rispetto alla disciplina *de minimis* generale è prevista in ragione del fatto che le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e molti SIEG hanno una portata territoriale limitata.

TIPO REGOLAMENTO DE MINIMIS	MASSIMALI IN VIGORE FINO AL 31.12.2023	MASSIMALI IN VIGORE FINO AL 31.12.2030
Regolamento n. 2023/2831 di carattere "generale" per tutti i settori delle imprese (salvo eccezioni sopra descritte)	200.000 euro	300.000 euro
Regolamento de minimis per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) n. 2023/2832	500.000 euro	750.000 euro

MODALITÀ DI CALCOLO

Secondo la nuova modalità di calcolo il **periodo di tre anni da prendere in considerazione** deve essere **valutato su base mobile**.

Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" **concessi nei tre anni precedenti**.

Sinteticamente, se un'impresa riceve un **aiuto de minimis concesso il 01.03.2024**, il calcolo richiede di **monitorare** gli **aiuti ricevuti dal 01.03.2024 al 02.03.2021**¹⁷.

In precedenza, invece, venivano considerati gli aiuti ricevuti nel 2024 (fino al 1° marzo, ossia nell'esercizio in corso) e gli aiuti ricevuti negli esercizi 2023 e 2022.



L'aiuto si considera concesso nel momento in cui **sorge il diritto a ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento** al beneficiario.

¹⁷ Esempio tratto dalla citata Circolare Assonime.

	<p>Per il calcolo del massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte o altri oneri.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; margin-right: 20px; text-align: center;"> <p>MODALITA' DI CALCOLO DEL TRIENNIO DI MONITORAGGIO</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>TRIENNIO MOBILE DAL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ULTIMO AIUTO</p> <p>TENENDO CONTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI AIUTI DE MINIMIS CONCESSI NEI TRE ANNI PRECEDENTI</p> </div> </div>								
<p>IMPRESA UNICA</p>	<p>Ai fini del regolamento <i>de minimis</i>, torna utile richiamare la definizione di "Impresa unica". Il regolamento <i>de minimis</i> considera "impresa" qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.</p> <p>Rientrano nel perimetro dell'Impresa unica tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;">a)</td> <td>un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">b)</td> <td>un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">c)</td> <td>un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">d)</td> <td>un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima</td> </tr> </table>	a)	un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa	b)	un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione , direzione o sorveglianza di un'altra impresa	c)	un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima	d)	un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa , la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima
a)	un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa								
b)	un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione , direzione o sorveglianza di un'altra impresa								
c)	un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima								
d)	un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa , la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima								

	<p>Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p>						
<p>MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE</p>	<p>Gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 01.01.2026, le informazioni sugli aiuti "de minimis" concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione.</p> <p>Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono:</p> <table border="1" data-bbox="534 768 1337 1142"> <tr> <td>l'identificazione del beneficiario</td> </tr> <tr> <td>l'importo dell'aiuto</td> </tr> <tr> <td>la data di concessione</td> </tr> <tr> <td>l'autorità che concede l'aiuto</td> </tr> <tr> <td>lo strumento di aiuto</td> </tr> <tr> <td>il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("Classificazione NACE")</td> </tr> </table> <p>Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante l'utilizzo di pseudonimi per alcune voci specifiche, se necessario.</p> <p>Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui sopra nel registro centrale sugli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato, entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto.</p> <p>Tali informazioni sugli aiuti "de minimis", ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti "de minimis", sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>Gli Stati membri devono adottare misure appropriate per garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro centrale.</p>	l' identificazione del beneficiario	l' importo dell'aiuto	la data di concessione	l' autorità che concede l'aiuto	lo strumento di aiuto	il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("Classificazione NACE")
l' identificazione del beneficiario							
l' importo dell'aiuto							
la data di concessione							
l' autorità che concede l'aiuto							
lo strumento di aiuto							
il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ("Classificazione NACE")							



Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti “de minimis” per un periodo di **10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.**


START-UP INNOVATIVE E VANTAGGI FISCALI

In un contesto, come quello attuale, caratterizzato da una fortissima trasformazione tecnologica, le **startup-innovative** rappresentano un elemento chiave per **sostenere la crescita economica e l'innovazione**. Pertanto, anche il legislatore nazionale sostiene la nascita di start-up attraverso una **regolamentazione** che ne **semplifica la costituzione e, come vedremo di seguito, attraverso** l'istituzione di importanti **misure di favore** sotto il **profilo fiscale**.


Nella scheda, approfondiamo quali sono i vantaggi fiscali delle start up innovative e la disciplina generale.

START UP INNOVATIVE E VANTAGGI FISCALI						
DEFINIZIONE E REQUISITI DELLA START-UP	<p>Le c.d. "start-up innovative" sono:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> società di capitali (quindi Spa, Srl e Sapa), costituite anche in forma cooperativa </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> residenti in Italia (o in altro Paese membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico </td> </tr> </table> <p>Al fine di contribuire allo sviluppo della cultura imprenditoriale e di creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, è stata introdotta una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale per le start up innovative¹⁸.</p> <p>La possibilità di fruire delle agevolazioni è subordinata al possesso di specifici requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cumulativi; ◆ alternativi. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> REQUISITI CUMULATIVI </td> <td> Per essere considerata "innovativa" la start-up deve possedere, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti: </td> </tr> </table>	società di capitali (quindi Spa, Srl e Sapa), costituite anche in forma cooperativa	residenti in Italia (o in altro Paese membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia)	che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	REQUISITI CUMULATIVI	Per essere considerata " innovativa " la start-up deve possedere, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti :
	società di capitali (quindi Spa, Srl e Sapa), costituite anche in forma cooperativa					
residenti in Italia (o in altro Paese membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia)						
che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico						
REQUISITI CUMULATIVI	Per essere considerata " innovativa " la start-up deve possedere, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti :					

¹⁸ Artt. 25 – 32 del D.L. 179/2012 (convertito in Legge 121/2012).

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia; ◆ essere costituite da non più di 60 mesi; ◆ a partire dal “secondo anno di attività”, avere il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro. <p> A riguardo, è stato osservato¹⁹ come il bilancio di esercizio prenda in considerazione gli esercizi sociali, e non gli anni, mentre di norma il primo esercizio, in caso di costituzione infrannuale, è abbreviato così da terminare con il 31 dicembre.</p> <p>Conseguentemente, in aderenza alla ratio normativa, sembrerebbe congruo verificare la soglia del valore della produzione con riferimento al secondo esercizio di durata annuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non distribuire e non aver distribuito utili; ◆ avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; ◆ non essere costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda
	<p>REQUISITI ALTERNATIVI</p>	<p>Possedere almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di Ricerca e Sviluppo; ◆ il team di lavoro è composto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni, ✓ per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale; ◆ essere proprietaria, depositaria o licenziataria di:

¹⁹ Circolare Assonime n. 11 del 06.05.2013.

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ✓ un brevetto, di una privativa industriale, ✓ di un elaboratore originario registrato </div>  <p>Si noti che la costituzione di una start-up innovativa avviene per atto pubblico notarile.</p>																
<p>REGIME PUBBLICITARIO</p>	<p>Le start-up innovative, così come gli incubatori certificati, sono iscritti in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese²⁰.</p> <p>La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL, ◆ insieme ad una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qualificanti²¹, secondo i rispettivi fac-simile, disponibili sul sito Internet startup.registroimprese.it. <p>L'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Nel dettaglio, le start-up innovative devono inserire nella piattaforma informatica "start-up.registroimprese.it".</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE REGISTRO DELLE IMPRESE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a)</td> <td>Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>Sede principale ed eventuali sedi periferiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c)</td> <td>Oggetto sociale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d)</td> <td>Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">e)</td> <td>Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel Registro delle imprese, con autocertificazione di veridicità²²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">f)</td> <td>Elenco delle società partecipate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">g)</td> <td>Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del</td> </tr> </tbody> </table>	INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE REGISTRO DELLE IMPRESE		a)	Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio	b)	Sede principale ed eventuali sedi periferiche	c)	Oggetto sociale	d)	Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo	e)	Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel Registro delle imprese, con autocertificazione di veridicità ²²	f)	Elenco delle società partecipate	g)	Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del
INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE REGISTRO DELLE IMPRESE																	
a)	Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio																
b)	Sede principale ed eventuali sedi periferiche																
c)	Oggetto sociale																
d)	Breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo																
e)	Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel Registro delle imprese, con autocertificazione di veridicità ²²																
f)	Elenco delle società partecipate																
g)	Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del																

²⁰ Art. 25, comma 8 del D.L. 179/2012.

²¹ Art. 25, commi 9, 12 e 13 del D.L. 179/2012.

²² [Circolare MISE n. 3699/C del 13.06.2017](#).

	<p>personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili²³</p> <p>h) Indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca</p> <p>i) Ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL</p> <p>J Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale</p>						
<p>LA DISCIPLINA DI FAVORE</p>	<p>Per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte almeno una volta all'anno, tale aggiornamento va compiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia presso l'ufficio del registro delle imprese, ◆ sia presso il portale nazionale. <p>Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi (7 mesi in alcuni casi) dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Il Legislatore ha, fino a oggi, provveduto a sostenere la nascita di start-up attraverso una regolamentazione che ne semplifica la costituzione e che contempla delle agevolazioni di natura fiscale.</p> <p>Nella seguente tabella, sono sintetizzate le misure di maggior interesse:</p> <table border="1" data-bbox="408 1335 1415 1729"> <thead> <tr> <th data-bbox="408 1335 598 1391">AMBITO</th> <th data-bbox="598 1335 1415 1391">MISURA AGEVOLATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="408 1391 598 1677">Camerale</td> <td data-bbox="598 1391 1415 1677"> <p>È prevista la totale esenzione dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese; ◆ dell'imposta di bollo; ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1677 598 1729">Societario</td> <td data-bbox="598 1677 1415 1729">Deroga alla disciplina della riduzione del capitale:</td> </tr> </tbody> </table>	AMBITO	MISURA AGEVOLATIVA	Camerale	<p>È prevista la totale esenzione dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese; ◆ dell'imposta di bollo; ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio 	Societario	Deroga alla disciplina della riduzione del capitale :
AMBITO	MISURA AGEVOLATIVA						
Camerale	<p>È prevista la totale esenzione dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro delle imprese; ◆ dell'imposta di bollo; ◆ del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio 						
Societario	Deroga alla disciplina della riduzione del capitale :						

²³ [Pareri MISE n. 154287](#) e [n. 154297 del 02.09.2015](#).

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ per perdite²⁴ con “slittamento” di un anno (dal primo al secondo esercizio successivo) del termine entro cui la perdita deve ridursi a meno di 1/3; ◆ al di sotto del minimo legale, dato che l'assemblea può posticipare la decisione all'esercizio successivo al termine ordinario dal quale opererà la relativa causa di scioglimento
		Sono previste, inoltre, modalità semplificate di gestione delle partecipazioni
	Fiscale	<p>La particolare selezione, effettuata dal Legislatore, dei benefici fiscali a sostegno delle start-up innovative ne conferma la volontà di agevolare l'avviamento, con misure quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esonero dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, ◆ la maggiore libertà prevista per l'utilizzo in compensazione del credito IVA
AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START-UP	<p>Le principali e più rilevanti agevolazioni fiscali previste per il contesto delle start-up innovative hanno come beneficiari gli investitori.</p> <p>La normativa di favore a beneficio dell'investitore conta, oggi, le seguenti agevolazioni.</p> <p>1. Detrazione / deduzione somme investite, disciplina a regime</p> <p>Al fine di agevolare la destinazione di capitali al mondo delle start-up innovative il legislatore²⁵ ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start-up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui; 	

²⁴ Artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4 del c.c.

²⁵ Art. 29 del D.L. 179/2012 e art. 1, commi 66-68 della Legge 232/2016.

- ◆ per le **persone giuridiche**, una **deduzione IRES** del **30%** dell'**investimento**, con **teito massimo annuo pari a 1,8 milioni euro**.



L'investimento deve essere mantenuto **per almeno 3 anni**, pena la **decadenza** dall'agevolazione.

Le **agevolazioni spettano** fino ad un **ammontare complessivo** dei conferimenti ammissibili **non superiore a 15 milioni di euro** per **ciascuna start-up innovativa**: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano **tutti i conferimenti agevolabili** ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

2. Incremento della detrazione IRPEF al 50%

In alternativa alla detrazione ordinaria, è prevista una detrazione fiscale al **50%**, **fino a un tetto di spesa di 100.000** (detrazione massima 50.000 euro), per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative, direttamente oppure tramite organismi di investimento collettivo che si concentrano prevalentemente su questo segmento.

Anche questo investimento **va mantenuto per almeno 3 anni**, in caso contrario si **decade dal beneficio** e si deve **restituire** quanto **già utilizzato**, con interessi legali.

La **fruizione del beneficio** è poi **subordinata** alla **presentazione** da parte delle imprese beneficiarie di un'**istanza, compilabile** tramite **piattaforma** resa disponibile dal MiSE, da inviare a regime, **prima dell'effettuazione degli investimenti**.

3. Esenzione delle plusvalenze su partecipazioni in start-up innovative

Con apposita disposizione²⁶ è stato introdotto un regime di esenzione delle

²⁶ Art. 14 del D.L. 73/2021.

plusvalenze²⁷, **realizzate dalle sole persone fisiche**, a seguito di cessione di partecipazioni detenute in start-up innovative.

La misura si affianca ad un'altra misura di favore volta a semplificare il processo di ricerca di capitali e/o **valorizzazione di altri apporti** da parte delle start-up: ossia l'esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del **reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari** diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate²⁸.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari in argomento sono **assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili**.

ALTRE AGEVOLAZIONI	
Tax credit ambiente, rinnovabili e sanità²⁹	<p>Per il 2023 è riconosciuto un credito d'imposta, d'importo massimo pari a 200.000 euro, a favore delle start up innovative, costituite dall'01.01.2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità.</p> <p>L'agevolazione spetta in misura non superiore al 20% delle spese agevolabili, nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del limite complessivo di risorse disponibili (2 milioni di euro); ◆ dei limiti "de Minimis"
Voucher 3i	<p>La misura ha l'obiettivo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up in questione, fornendo agevolazioni per l'acquisizione di servizi di consulenza per la brevettazione</p>
Piano transizione 4.0	<p>Le start-up innovative possono, di norma, beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste nell'ambito del Piano:</p>

²⁷ Ex artt. 67 e 68 del Tuir.

²⁸ Art. 27 del D.L. 179/2012.

²⁹ Art. 7-quarter del D.L. 34/2023.

		<ul style="list-style-type: none">◆ credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0;◆ credito R&D;◆ credito formazione 4.0
	Bando Smart & Start	La misura sostiene la nascita e lo sviluppo di start-up innovative mediante l'erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale, che prevedano un programma di spesa di importo compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all'80% delle spese ammissibili.

Giuseppe Iannibelli